



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
CALTAGIRONE**

**SULLA PRESENTAZIONE E SULLA GESTIONE DELL'ISTANZE DI  
LIQUIDAZIONE INSERITE NELLA PIATTAFORMA DIGITALE SIAMM  
ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 01 Agosto 2023**

**Premessa**

1. Il Decreto del Ministero della Giustizia del 01.08.2023, pubblicato in G.U. n. 183 del 7.8.2023 – d'ora in poi D.M. - ha determinato gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (procedura di mediazione obbligatoria) e dall'articolo 3 del Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162 (procedura di negoziazione assistita obbligatoria) e ha disciplinato le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del correlativo importo;
2. Il D.M. ha demandato ai COA di verificare le istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato e di deliberare la congruità della richiesta di liquidazione dell'onorario avanzata dal difensore della parte ammessa al beneficio, ovvero di comunicare al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito della domanda;
3. Nello specifico l'art. 6 del D.M. dispone:  
*“Il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.*



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Palazzo di Giustizia viale Mario Milazzo n. 216 95041 Caltagirone ( CT )

*Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero”.*

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel D.M. e delle caratteristiche della piattaforma che non consente di modificare né l'istanza, né la documentazione a corredo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone ha ritenuto opportuno utilizzare lo strumento del Regolamento per adottare e fissare criteri oggettivi relativi alle modalità di proposizione dell'istanza di conferma, all'indicazione dei dati che deve contenere, all'individuazione della documentazione da porre a corredo ed al successivo inserimento nella piattaforma digitale ministeriale.

Tanto al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'attività di verifica affidata al C.O.A.

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione e i contenuti delle istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio gratuito e i contenuti della richiesta di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita “obbligatoria conclusesi positivamente, in funzione della relativa gestione e dei controlli demandati al C.O.A.

### **Art. 2 – Modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione**

1. A pena di inammissibilità, la richiesta ex art. 5 D.M. 01.8.2023 e la



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Palazzo di Giustizia viale Mario Milazzo n. 216 95041 Caltagirone ( CT )

documentazione a sostegno devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma digitale, denominata SIAMM, gestita unicamente dal Ministero della giustizia - Dipartimento transizione digitale.

2. La piattaforma è accessibile mediante credenziali SPID, CIEId e CNS dal sito <https://lsg.giustizia.it>.

3. Le istruzioni sull'utilizzo della piattaforma sono state predisposte dal Ministero e sono disponibili nel manuale reperibile all'interno del sito (<https://>

4. Il COA non potrà prendere in considerazione istanze e/o documenti trasmessi dal richiedente a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, ovvero in formato analogico e, comunque, con modalità diverse dall'allegazione in formato digitale sulla piattaforma ministeriale.

### Art. 3 – Contenuto dell'istanza

1. La richiesta dev'essere compilata mediante implementazione di tutti i campi previsti nella piattaforma ed il corretto inserimento dei dati indicati nell'art 5 comma 1° del D.M., ossia:

- a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;
- b) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
- c) il valore e la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Palazzo di Giustizia viale Mario Milazzo n. 216 95041 Caltagirone ( CT )

- proprio compenso;
- d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  - e) il numero del procedimento di mediazione e la data dell'accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
  - f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell'accordo di negoziazione, in conformità all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  - g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.



## Art. 4 – Documentazione

1. L'istanza ex art 5 D.M. deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) **parcella proforma** emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato;
- b) **dichiarazione della parte ammessa al patrocinio sulla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali** previste dall'art. 15 ter del Decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-ter del Decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 2014;
- c) **delibera di ammissione anticipata al patrocinio gratuito a spese dello Stato** (necessaria a comprovare l'ammissione anticipata beneficio di cui è richiesta la conferma);
- d) **copia conforme del verbale della procedura e dell'accordo di mediazione o negoziazione** (necessaria a verificare l'esecuzione della prestazione da parte dell'avvocato richiedente e la competenza del C.O.A. davanti al quale si svolge la procedura);

Tenuto conto dell'attuale struttura della piattaforma ministeriale, i documenti sub c) e d) devono essere allegati nella sezione "Dichiarazione



della parte ammessa al patrocinio”, unendoli in unico file, in formato PDF, alla dichiarazione di permanenza dei requisiti.

## Art. 5 – Determinazione del compenso e parcella pro forma

1. Ai sensi dell'art. 4 del DM, all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.
2. Nella parcella proforma allegata a corredo dell'istanza va indicato l'intero importo corrispondente al compenso dovuto ex DM 147/2022, ovvero l'importo dimezzato con la dicitura “già ridotto ex art. 130 D.P.R. 115/2002”.
3. Nell'apposito campo della richiesta ex art 5 D.M. presente nella maschera della piattaforma, invece, deve essere indicato l'importo già dimezzato.

## Art. 6 – Erroneità nell'indicazione dei dati o nell'allegazione documentale

1. Costituisce onere a carico esclusivo del richiedente effettuare, prima del deposito telematico, il controllo della corretta compilazione dei campi implementabili, nonché della completezza dell'istanza ex art. 5 del D.M. e dei documenti a supporto.
2. Considerato che la piattaforma ministeriale non consente al richiedente di modificare i dati indicati nella domanda, né di integrare la documentazione a corredo, a fronte dell'erroneità e/o carenza nell'indicazione dei dati o nell'allegazione documentale il COA non potrà fare altro che comunicare (tramite la piattaforma) il diniego di adozione della delibera di congruità, fatto salvo quanto previsto dall'art 7, comma 3, D.M. sulla possibilità di presentare una nuova istanza nei termini ivi prescritti.

\* \* \*



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Palazzo di Giustizia viale Mario Milazzo n. 216 95041 Caltagirone ( CT )

*Il presente regolamento è stato approvato nella riunione Consiliare del 29.03.2025 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web dell'Ordine*

\* \* \*

Il Consigliere Segretario  
Avv. Enzo Mattia

Il Presidente  
Avv. Giovanni Russo